



Circ. 1/2016

Viterbo, 10 febbraio 2016

**FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**

**VERIFICHE**

Care Colleghe, Cari Colleghi,

nella riunione del 5 febbraio scorso il Consiglio ha stabilito tempi e modalità dei controlli sulla effettività della formazione permanente obbligatoria degli iscritti agli Albi.

Si è dunque deliberato che i controlli relativi al triennio formativo in corso (2014/2016), verranno effettuati a campione nel corso del primo semestre del 2017, limitatamente a coloro che risultino iscritti all'Albo alla data del 31/12/2013.

Per coloro che abbiano ottenuto la iscrizione all'Albo nel corso del predetto triennio formativo, l'obbligo di formazione ed il relativo triennio inizia invece a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione.

Si ricorda che tutti gli iscritti dovranno aver maturato almeno 60 crediti formativi nel triennio, con un minimo di 15 ogni anno di cui 3 in materia di deontologia e ordinamento professionale.

Infine, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento CNF n.6 per la formazione continua, *“Sono esentati dall'obbligo di formazione gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 legge professionale per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.”*

Il Consiglio, su istanza dell'interessato, potrà altresì esonerare dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in particolari situazioni documentate di impedimento.

I crediti formativi conseguiti attraverso la partecipazione agli eventi direttamente organizzati dall'Ordine, inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa pubblicato nella apposita sezione del sito istituzionale, saranno consultabili attraverso il sistema “**RICONOSCO**” e verificati d'ufficio dal Consiglio. Quelli conseguiti attraverso la partecipazione a eventi organizzati da terzi soggetti, purché accreditati per la formazione professionale continua degli Avvocati da soggetti a ciò autorizzati, potranno essere dimostrati mediante produzione di idonea documentazione, rilasciata dal soggetto organizzatore, attestante i crediti conseguiti, esclusivamente su richiesta del Consiglio in sede di verifica.

I Colleghi che riscontrassero problemi nell'accesso al programma “**RICONOSCO**” sono invitati a contattare l'ufficio di Segreteria dell'Ordine.

Con i migliori saluti,

Il Presidente  
Avv. Luigi Sini